



TRIBUNALE DI TREVISO

N. 4716/2018 RG

Il Presidente f.f., dott. Antonello Fabbro,

vista l'ordinanza del 12/4/2016 con cui il Giudice Istruttore della causa civile ordinaria n. 4716/2018 tra il Fallimento **S. Coperture in Legno s.r.l.** e **General Assicurazioni s.p.a.**, rimette gli atti al Presidente ritenendo che tale procedimento, ai sensi dell'art. 274 comma 2 cpc, vada riunito a quello di opposizione allo stato passivo promosso presso questo stesso Tribunale – sezione fallimentare da **General Assicurazioni s.p.a.** contro il Fallimento **S. Coperture in Legno s.r.l.**;

rilevato

che la causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall. è stata proposta dallo **General Assicurazioni s.p.a.** al fine di ottenere l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a un infortunio sul lavoro;

che il Fallimento **S. Coperture in Legno s.r.l.**, in forza dei contratti di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, ha promosso la causa rubricata al n. 4716/2018 contro **General Assicurazioni s.p.a.** al fine di essere dalla stessa tenuto indenne, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda proposta dallo **General Assicurazioni s.p.a.** in sede concorsuale;

ritenuto

non può essere seguito l'orientamento espresso da Cass. 1399/2016, secondo la quale la domanda (riconvenzionale) proposta in via ordinaria può essere riunita per connessione ex art. 274 comma 2 cpc con il giudizio di opposizione allo stato passivo pendente avanti al medesimo Tribunale in quanto:

la citata cassazione si fonda sull'erronea tesi secondo cui si tratterebbe di giudizi regolati "secondo un rito che non è diversificato" e su principi di diritto stabiliti (in particolare da Cass. S.U. n. 21499 del 2004) anteriormente alla riforma della Legge fallimentare intervenuta nel 2006;

tale riforma ha apportato significative modifiche al giudizio di opposizione allo stato passivo: prima della riforma l'opposizione allo stato passivo si proponeva con atto di citazione che innescava un procedimento trattato secondo il rito ordinario del cpc; dopo la riforma l'opposizione allo stato passivo si propone con ricorso ed il relativo procedimento è regolato dagli artt. 99 e ss. della L. Fall.;

x farne caricare
e mandarmi il file
PDF del provvedimento

gite
gite.it

in particolare il nuovo giudizio di opposizione allo stato passivo si configura "in senso inequivocabilmente impugnatorio" (Cass. 6900/2010; Cass. 5624/2018), "non è disciplinato dalle norme del cpc. che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare" (Cass. 12116/2016); si tratta di un giudizio "esclusivamente endofallimentare che viene deciso non con sentenza ma con decreto e che assume rilievo unicamente ai fini del concorso, rivelandosi quindi inidoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi dal fallimento e dai creditori concorrenti" (Trib. Milano 1/8/2013; analogamente Trib. Mantova 4/10/2012); nel quale non possono essere proposte domande riconvenzionali (Cass. 6900/2010; Cass. 5624/2018);

il rito speciale di cui all'art. 99 L. Fall. presenta caratteristiche di forte specificità che impediscono il simulatenus processus, posto che:

la riunione di cause da trattarsi con riti diversi è regolata, in modo tipico e non estensibile, dall'art. 40 cpc, che non prevede ipotesi di attrazione contemplanti il rito camerale; pertanto, qualora i procedimenti venissero riuniti le parti del giudizio ordinario subirebbero il rigoroso regime delle preclusioni previsto per il rito (camerale) di opposizione allo stato passivo, e ciò in difetto di una norma che prescriva tale limitazione;

sarebbe difficile individuare il regime di impugnazione del provvedimento finale, posto che il decreto che definisce il procedimento ex art. 98 L. Fall. è ricorribile solo per Cassazione, mentre la sentenza, che definirebbe il giudizio ordinario, sarebbe altresì appellabile; né avrebbe evidentemente senso la scissione dei due provvedimenti finali, posto che la riunione dei procedimenti mira proprio ad evitare l'emanazione di pronunce distinte e perciò in possibile conflitto;

né pare possa darsi prevalenza al regime di impugnazione previsto per il decreto ex art. 98 L. Fall., posto che in tal caso le parti del giudizio ordinario sarebbero immotivatamente private di un grado di giudizio;

non paiono esservi invece ostacoli alla sospensione ex art. 295 cpc, qualora ne sussistano i presupposti;

p.q.m.

dispone la restituzione del procedimento al Giudice Istruttore dott.ssa Di Tullio.

Treviso,

26/4/2019

Il Presidente f.f

dott. Antonello Fabbro*

